

DECISIONE N. 2/96 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE CE-SAN MARINO**del 20 giugno 1996****recante applicazione dell'articolo 1, lettere a) e b) della decisione n. 1/93 che stabilisce le modalità per mettere a disposizione del Tesoro di San Marino i dazi all'importazione riscossi nella Comunità per conto della Repubblica di San Marino**

(96/446/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la decisione n. 1/93 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 27 luglio 1993, che stabilisce le modalità per mettere a disposizione del Tesoro di San Marino i dazi all'importazione riscossi nella Comunità per conto della Repubblica di San Marino ⁽²⁾ riguarda l'accertamento, la contabilizzazione, la messa a disposizione e il controllo dei dazi all'importazione riscossi sulle merci destinate a detta Repubblica;

considerando che occorre precisare alcune di queste modalità instaurando una procedura amministrativa che riguardi, in particolare, l'accertamento e la contabilizzazione dei dazi all'importazione,

DECIDE:

Articolo 1

Per l'esecuzione dell'articolo 1, lettere a) e b) della decisione n. 1/93 si applicano le disposizioni allegate alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 giugno 1996.

*Per il Comitato di cooperazione**Il Presidente*

S. ABOU

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 19. 8. 1993, pag. 38.

*ALLEGATO***Procedura amministrativa da applicare per l'attuazione dell'articolo 1, lettere a) e b) della decisione n. 1/93 del Comitato di cooperazione****1. Espletamento delle formalità di immissione in libera pratica presso gli uffici doganali abilitati**

La concessione dello svincolo per l'immissione in libera pratica delle merci destinate a San Marino darà luogo al rilascio, a seconda dei casi, di un documento T2 SM o T2 L SM ⁽¹⁾. Analogamente, i dazi all'importazione sono presi in conto entro i termini previsti dalla normativa comunitaria in merito.

Per agevolare l'identificazione di questi importi (a fini di controllo) e visto che non si conosce ancora la natura definitiva dei dazi (risorse di San Marino o della Comunità), i dazi presi in conto sono iscritti in un registro presso l'ufficio doganale interessato, in cui vengono riportate le importazioni destinate a San Marino indicando le merci importate, la data dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, gli elementi di imposizione, l'importo dei dazi corrispondenti e il documento T2 SM o T2 L SM rilasciato.

L'ufficio doganale indica sul documento T2 SM o T2 L SM il termine ultimo (3 mesi a decorrere dalla data di rilascio del documento) per rispettare, a seconda dei casi, l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2 L SM, debitamente vistati dalle autorità di San Marino, all'ufficio doganale che ha rilasciato il documento.

2. Rispedizione dei documenti giustificativi

La rispedizione dei documenti giustificativi, debitamente vistati dalle autorità di San Marino entro il suddetto termine di 3 mesi, darà luogo, il giorno stesso in cui vengono ricevuti i documenti, all'accertamento e all'iscrizione dei dazi all'importazione nella contabilità «San Marino» [contabilità equivalente a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89], nonché ad un'annotazione appropriata nel registro di cui sopra.

Le autorità italiane, tuttavia, possono decidere di non procedere all'iscrizione nella suddetta contabilità «San Marino» quando i dazi accertati e oggetto di garanzia danno luogo a contestazioni e possono subire variazioni in seguito alle controversie che ne risultano. In tal caso, e fintanto che non si conclude la procedura nazionale per il trattamento amministrativo e/o giudiziario, l'importo dei dazi all'importazione viene iscritto nella contabilità separata «San Marino» (contabilità equivalente a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) del suddetto regolamento).

3. Mancato appuramento dei documenti giustificativi

Se l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2 L SM non vengono rispediti all'ufficio che li ha rilasciati entro il termine stabilito, l'annotazione nel registro e l'accertamento dei dazi vengono effettuati come per le risorse proprie della Comunità e iscritti nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 o, se del caso, nella contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento precitato. Detta iscrizione non osta a eventuali correzioni al termine della procedura di ricerca prevista nel quadro del regime di transito comunitario o a seguito dei provvedimenti presi a titolo dell'assistenza reciproca prevista dalla decisione n. 3/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino.

4. Applicazione della procedura specifica nel quadro del regime di perfezionamento attivo e dell'ammissione temporanea

La suddetta procedura si applica, mutatis mutandis, per i prodotti compensatori o per le merci non trasformate smerciate sul territorio di San Marino nel quadro del regime di perfezionamento attivo oppure per le merci per le quali è insorta un'obbligazione doganale nel quadro del regime dell'ammissione temporanea.

⁽¹⁾ Articolo 2 della decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE-San Marino (GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 34).